

AMMINISTRAZIONE DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

SACCONI GIANCARLO
VIA MACCHIAVELLI, 25
06100 PERUGIA

04506

DISCIPLINA

DELLE ASSENZE

DAL SERVIZIO



Perugia, 16 maggio 1977

A TUTTO IL PERSONALE

S E D E

A chiarimento dei numerosi quesiti che pervengono a questa Amministrazione in ordine alla interpretazione della normativa riguardante le assenze dal servizio ed al fine di omogeneizza re le procedure per l'ottenimento di permessi, congedi e aspettative, si ritiene opportuno di riassumere l'intera materia e di emanare ulteriori disposizioni a cui il personale tutto do vrà attenersi.

BIBLIOTECA Giancarlo Sacconi

- - 3 3 2 3

PERUGIA



CONGEDO ORDINARIO (FERIE)

A tutti i dipendenti spetta, nel corso dell'anno, un congruo periodo di riposo.

Il periodo di ferie per tutto il personale dipendente e per qualsiasi tipo di orario è fissato in 30 giorni lavorativi all'anno, di cui almeno 18 giorni da fruire in unica soluzione, fatta avvertenza che dal computo di ferie spettanti sono escluse soltanto le domeniche e gli altri giorni considerati festivi dalla legge.

I dipendenti possono usufruire dell'intero periodo spettante entro il 31 marzo dell'anno successi vo.

Entro il 31 maggio di ogni anno ciascun dipendente deve comunicare al responsabile del servizio l'epoca presumibile in cui intende usufruire del periodo di ferie minimo di 18 giorni.

Il personale in servizio presso gli Istituti Scolastici può fruire dei 18 giorni in parola entro il periodo 15 giugno-15 settembre di ogni anno, e dei 12 giorni residui durante l'intero anno, e fino al 31 marzo dell'anno successivo, compresi il periodi di Pasqua e Natale.

La scelta del periodo di ferie va effettuata con giuntamente e di comune accordo con tutti gli al tri colleghi operanti nel medesimo servizio e in modo da garantire la continuità del servizio stes so.

Il godimento del congedo entro l'anno può essere successivamente rinviato, comunque non oltre il 31 marzo dell'anno successivo, od interrotto dall'Amministrazione per eccezionali e motivate esigenze di servizio.



La richiesta di ferie deve essere inoltrata, in ogni caso, almeno 3 giorni prima dell'inizio del congedo.

PERMESSI NON RETRIBUITI

Il dipendente che si trovi nella necessità di assentarsi dal servizio, per esigenze proprie ed urgenti, durante un breve periodo nel corso dell'orario giornaliero di lavoro, deve darne comunicazione al responsabile del servizio, il quale di sporrà le modalità per il recupero.

Per comprovate esigenze personali o familiari pos sono essere concessi dalla Giunta permessi non re tribuiti per un periodo non superiore complessiva mente a 30 giorni all'anno. Il permesso per un'in tera giornata viene concesso dal responsabile del servizio presso cui opera l'interessato.

I dipendenti che sono chiamati a far parte di organismi pubblici che non siano Consigli Comunali
e Ospedali Regionali e Provinciali, per i quali è
prevista una particolare normativa, possono, a lo
ro richiesta, usufruire durante l'orario di lavoro, di un permesso limitato al tempo strettamente
necessario a partecipare alle riunioni degli organismi medesimi, previa opportuna documentazione.
Le ore occupate nelle attività di cui sopra devono essere recuperate.

<u>Permessi</u> <u>Retribuiti</u>

per attività sindacale

I dirigenti sindacali eletti negli organi diretti vi ed esecutivi delle istanze sindacali ai livelli comunali, provinciali, regionali e nazionali,



e nel Consiglio dei delegati, hanno diritto a per messi orari nei limiti massimi di 24 ore settimanali per ciascuna organizzazione sindacale. Le organissazioni sindadali comunicheranno i nominativi degli aventi diritto e l'organismo pres mo cui i medesimi risultano eletti. Sono, inoltre, concessi, su richiesta della organizzazione sindacale di appartenenza, permessi re tribuiti per partecipare a trattative, a congressi o convegni o riunioni provinciali, regionali o nazionali, comunque riguardanti la categoria, ed a commissioni di concorso. La gestione delle ore di permesso di cui sopra spetta alle organizzazioni sindacali e al Consi glio dei delegati, i quali daranno comunicazione preventiva al Presidente dell'Amministrazione Pro vinciale delle modalità di uso che ne fanno,

per mandato amministrativo

I dipendenti provinciali che ricoprono pubblici incarichi elettivi, eccezion fatta per i Sindaci dei Comuni di Perugia e Foligno, e per gli Assessori del Comune di Perugia, per i quali è prevista l'aspettativa, possono, solo a loro richiesta, usufruire di permessi straordinari nella misura sotto specificata:

a) Sindaco dei Comuni di Spoleto, Città di Castello, Gubbio, Assisi e Todi;
 giorni 4 per settimana;

 b) Sindaco degli altri Comuni della Provincia: giorni 3 per settimana;

 a) Assessore dei Comuni di Foligno, Spoleto, Città di Castello, Gubbio, Assisi e Todi; giorni 2 per settimana;

d) Assessore degli altri Comuni della Provincia; giorni 1 per settimana;



- e) Consigliere dell'Ospedale Regionale: giorni 2 per settimana;
- f) Consigliere degli Ospedali Provinciali: giorni 1 per settimana.

Nel caso di esigenze urgenti o non previste che richiedano la presenza dei dipendenti presso le Amministrazioni di cui fanno parte, si potrà ri volgere richiesta di permessi particolari diversi o in eccedenza a quelli sopra stabiliti al Segre tario Generale della Provincia, allegando i docu menti probanti.

I Consiglieri Comunali possono assentarsi dal ser vizio nel giorno in cui si svolge il Consiglio Co munale, fatti salvi i casi di cui al paragrafo precedente.

per congressi, corsi di aggiornamento e di specializzazione

I dipendenti possono partecipare a congressi, cor si di aggiornamento e di specializzazione ineren ti le funzioni da svolgere nell'Amministrazione. La avvenuta partecipazione e frequenza a tali cor si deve essers debitamente documentata.

LAVORATRICI MADRI

- DISPOSIZIONI PER LE Le lavoratrici hanno diritto di astenersi dal la voro, ai sensi della legge 30.12.1971, n. 1204:
 - a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto;
 - b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la datz effettiva del parto;
 - c) durante i tre mesi dopo il parto.
 - La lavoratrice madre ha, altresi, diritto di as sentarsi dal lavoro, trascorso il periodo di



astensione obbligatoria, di cui sopra, per un periodo di 6 mesi, entro il primo anno di vita del bambino. Tale periodo deve essere fruito senza soluzione di continuità, ed è totalmente retribuito nel caso in cui la lavoratrice non abbia già usu fuito di congedi per malattia; in questa ultima ipo tesi spetta il 30% della retribuzione per la parte di assenza che eccede il periodo retribuito come congedo per malattia.

La lavoratrice madre può assentarsi dal lavoro du rante le malattie del bambino di età inferiore ai tre anni, dietro presentazione di certificato medico. Anche in questo caso il periodo di assenza è considerato come congedo per malattia, e quindi retribuito entro il limite di 6 mesi annui. Oltre ta le limite non spetta alcuna retribuzione.

CONGEDI STRAORDINARI

per grave lutto familiare

a seguito della morte del coniuge o dei figli o dei genitori o dei fratelli e affini stessa linea, fino ad un massimo di 4 giorni, oltre al tempo eventual mente necessario per raggiungere il luogo del deces so, ove sia al di fuori del territorio della provincia, e fare ritorno alla sede di servizio.

per comprovati gravi motivi di famiglia per un periodo non superiore a complessivi 20 gior ni all'anno;

per studio

a favore di quei dipendenti che intendano frequen tare corsi universitari, di scuola statale, provin ciale, comunale o istituti legalmente riconosciuti o parificati, al fine di migliorare la propria cul



tura e la propria preparazione professionale.
Tale personale ha diritto ad usufruire di permessi
retribuiti fino a 50 ore annuali per ciascuno.
Le ore di permesso possono essere cumulate nell'ar
co di un triennio ed usufruite in un solo anno.
I permessi in esame si riferiscono alle ore neces
sarie per frequentare i corsi ed i lavoratori devo
no fornire la certificazione, oltreché della iscri
zione al corso, della avvenuta frequenza nei gior
ni di permesso.
L'eventuale cumulo triennale non significa quindi

L'eventuale cumulo triennale non significa, quindi, la trasformazione di tali permessi in giornate di congedo continuativo, ma offre la possibilità di in crementare in quell'anno la frequenza, fermi restando gli adempimenti sopra descritti.

Su richiesta degli interessati, l'Amministrazione procede alla modifica del turno di lavoro o a diversa articolazione dell'orario di lavoro o al trasferimento in altro servizio, oltreché all'esonero dal lavoro straordinario durante i riposi settimanali. I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame nelle diverse sessioni, hanno altresi diritto ai seguenti congedi straordinari:

- giorni 10 anche non continuativi per esami di:
 - a ammissione al 2^e 3^anno di scuola media in feriore;
 - b licenza di scuola media inferiore;
 - c ammissione al 2"- 3"- 4"- 5"anno di:
 - scuola media superiore,
 - istituti tecnici per ragionieri, geometri, periti ed equipollenti;
 - d esami di stato per gli istituti di cui al punto c);
- giorni 2 per ogni esame universitario o per cor si para-universitari;



3) giorni 10 per la tosi di laurus.

Resto o carico del dipendente l'obbligo di presentare al termine della preva la necessaria documento zione grustificativa.

per colle ai dipendenti mutilati ed invalidi civili, di guer ra e del lavero, cui sia stata ricomosciuta una ri duzione della capacità lavorativa inferiore ai due tergi, può essere concesso ogni anno un congedo stractdinatio per cure, non superiore a 30 q!crni. su loro richiesta e previa autorizzazione del modi co provinciale o degli altri organi competenti. Per i dipendenti che non ricadono nelle categorie sopra indicate, il congedo per cure è concesso so io se autorizzato dall'INADEL, e viene considerato, a tutti gli effetti, come congedo di malattia. Tutti i dipendenti che usufruiscono del congedo di cui trattasi, devono formire, al termine del perio do di assenza, la documentazione della presenza miornaliera presso lo stabilimento di cura-

per scritzio militare ai dipendenti richiamati alle armi in tempo di pace ed in qualunque altro caso, purché il richiamo sia indipendente dalla loro volontà, viene attribuita l'intera retribuzione per i primi 4 mesi, mentre per il periodo successivo viene attribuita la differenza tra la retribuzione in godimento e quella militare ove quest'ultima sia inferiore.

per matrimonio i dipendenti possono chiedere per contrarre matr<u>i</u> monio un congedo non superiore a 15 giorni.



Disciplina del congedo straordinario

Il periodo di conqedo è considerato utile a tutti gli effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo di esperimento.

Il congedo straordinario deve essere richiesto ed ottenuto prima del suo inizio, salvo casi di urgen za e di imprevedibilità, per i quali la relativa documentazione potrà essere prodotta anche nei giorni successivi al relativo inizio.

La mancata presentazione della documentazione di oui trattasi comporterà la trasformazione dei con gedi in ferie o, in mancanza di queste, in permos si non retribuiti.

CONGEDO DI MALATTIA

Ai dipendenti può essere concesso nel corso di un anno, un congedo complessivo non superiore a 6 me si per malattia, salvo migliori disposizioni di leg le per particolari malattie.

Nel caso di infortunio o malattia contratta per causa di servizio il congedo permane per tutto il tem po in cui perduri lo stato di inabilità assoluta al lavoro. Al termine del congedo e perdurando l'impos sibilità a riprendere il servizio il dipendente vie ne collocato in aspettativa.

Il periodo trascorso in congedo malattia è conside rato, ad ogni effetto giuridico ed economico, come trascorso in servizio.

Durante il congedo per malattia non vengono corrisposti al dipendente le indennità e compensi per servizi e funzioni di carattere speciale che presup pongono la presenza in servizio.

In caso di malattia o di altro grave impedimento, il dipendente deve darne immediata comunicazione ai responsabile del servizio indicando il proprio recapito.



Qualora l'assenza dovuta a malattia si protragga per oltre un giorno, il dipendente deve altresi trasmettere all'Amministraziono certificato rila sciato del medico curante, attestanto la natura e la durato prevedibile della malattia.

Si ricorda che la trasmissione del certificato me dico avviene sotto la personale responsabilità del mittente. Si consiglia, quindi, la ricevuta posta le, ovvero, ove possibile, la consegna diretta del certificato agli uffici interessati, dietro rilascio di ricevuta.

I certificati spediti per posta vanno indirizzati a: Amministrazione Provinciale - Piazza Italia, 2 Porugia.

L'Amministrazione può disporre accortamenti per il controllo della malattia denunciata, attraverso i servizi ispettivi dell'INADEL, ovvero, in caso di impossibilità di questo, tramite l'Ufficiale Sanitario del Comune di residenza.

Qualora la malattia non sia riconosiuta o gli ac certamenti non abbiano potuto avere luogo per fat to imputabile al dipendente, l'assenza è conside rata dall'inizio ingiustificata agli effetti retributivi e disciplinari.

Analogamente è considerata ingiustificata l'assenza non dovuta a malattia nel caso in cui il moti vo addotto risulti infondato.

MUTAMENTO DI MANSIO-NI PER INIDONEITA' FISICA Nei confronti del dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni attribuitegli, l'Amministrazione non potrà procedere alla di lui dispensa dal servizio



per motivi di salute prima di aver esperito ogni utile tentativo, compatibile con le strutture or ganizzative del vari settori, per recuperarlo al servizio attivo, in mansioni diverse da quelle proprie della qualifica rivestita appartenenti allo stesso livello funzionale-retributivo od a livello inferiore. In quest'ultimo caso il dipendente avrà diritto a conservare il trattamento economico in godimento.

Agli effetti della concessione del mutamento di mansioni per inidoneità fisica, gli accertamenti sanitari sono di competenza di apposita commissione composta da un medico indicato dall'Istituto Assistenziale, da un medico nominato dal dipendente a da un esperto nominato dall'Ente.

· ASPETTATIVE

I dipendenti sono collocati in aspettativa con de liberazione dell'organo competente:

- 1 d'ufficio
 - a) per infermità
 - b) per infortunio o malattia per causa di ser zio
 - c) per servizio militare
 - d) per mandato parlamentare.
- 2 a domanda
 - a) per motivi di famiglia o personali
 - b) per mandato amministrativo
 - c) per mandato sindacale.

apettativa per infermità quando la malattia si prolunghi per olre 6 mesi,il



dipendente verrà collocato d'ufficio in aspettati va per infermità.

L'aspettativa non può protrarsi per più di diciot to mesi. Due periodi di aspettativa per infermità interrotti da un periodo di servizio attivo non su periore a tre mesi, si sommano agli effetti della determinazione del limite massimo di durata della aspettativa.

La durata complessiva dell'aspettativa per infermi tà e dell'aspettativa per infortunio o malattia contratta a causa di servizio, non può superare in ogni caso tre anni in un quinquennio.

Per motivi di particolare gravità, al dipendente in aspettativa per infermità che abbia raggiunto i li miti previsti dal presente articolo e ne faccia mo tivata richiesta, può essere concesso un ulteriore periodo di aspettativa non superiore a sei mesi, du rante il quale al dipendente verrà unicamente con servato il posto.

Scaduto il periodo massimo previsto per l'aspettati va per infermità il dipendente che risulti non ido neo a riprendere servizio, deve essere sottoposto alla procedura per la dispensa dal servizio stesso per motivi di salute, salva la facoltà dell'Ammini strazione di procedere al mutamento di mansioni per inidoneità fisica.

aspettativa per infortunio o malattia contratta a causa di servizio

il dipendente colpito da infortunio o malattia con tratta a causa di servizio, al termine del congedo straordinario e perdurando l'impossibilità a riprendere servizio, viene collocato in aspettativa d'ufficio.

L'aspettativa per infortunio o malattia per causa



di servizio ha la durata massima di 2 anni.
Due periodi di aspettativa per infortunio o malattia contratta a causa di servizio, interrotti da un periodo di servizio attivo non superiore a 3 mesi, si sommano agli effetti della determinazione del limite massimo dell'aspettativa.

L'aspettativa di cui sopra è cumulabile con l'aspettativa per infermità.

Al termine del periodo massimo concedibile di a spettativa per infortunio o malattia a causa di servizio il dipendente non ritenuto in grado di riprendere regolare servizio da parte della competente commissione medica, verrà dispensato dal servizio.

aspettativa per servizio militare di leva o civile sostitutivo

nel caso di chiamata alle armi per servizio militare di leva o civile sostitutivo, il dipendente cessa di percepire la retribuzione dopo i primi due me si, mentre gli è conservato il posto, purché si presenti in servizio entro un mese dal congedo o dalla licenza illimitata e possegga ancora i requisiti richiesti per l'accesso agli impieghi.

Il tempo trascorso in servizio militare è computato per intero ai fini della retribuzione degli aumenti periodici o delle classi di stipendio; è altresi riconosciuto ai fini del trattamento di quiescenza.

aspettativa per mandato parlamentare

11 dipendente che sia eletto deputato o senatore
è collocato in aspettativa per tutta la durata del
mandato.

aspettativa per ragioni di famiglia o personali l'aspettativa per ragioni di famiglia o personali



può essere disposta su domanda motivata del dipe $\underline{\mathbf{n}}$ dente.

L'Amministrazione ha facoltà, per motivate esigen ze di servizio, di respingere la domanda stessa, di ritardarne l'accoglimento o di ridurre la dura ta dell'aspettativa richiesta.

L'aspettativa non può essere concessa più di due volte in un quinquennio per una durata complessi va non superiore ad un anno, ed è revocabile in qualunque momento per motivate ragioni di servizio.

Il dipendente durante l'aspettativa non ha diri \underline{t} to a nessua assegno.

Il tempo trascorso in aspettativa ai sensi del presente articolo non è computato ai fini della progressione economica, del calcolo della anzianità, del trattamento di quiescenza e previdenza.

aspettativa per mandato amministrativo

i dipendenti eletti alle cariche di Consigliere Re gionale, Presidente di Giunta Provinciale, Assesso ri Provinciali di Provincie con più di 700.000 a bitanti, Sindaci di capoluogo di Provincie o di Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, Assessori di Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, Presidenti di Enti e di Aziende con Amministrazione autonoma di Enti autonomi territoriali con più di 1.000 dipendenti, sono, a lo ro richiesta, collocati in aspettativa per tutta la durata del mandato.

aspettativa per mandato sindacale

i dipendenti eletti negli organi direttivi delle istanze sindacali a livello provinciale, regionale e nazionale, possono, su richiesta dell' Orga



nizzazione sindacale di appartenenza, essere col locati in aspettativa per motivi sindacali.

- Il numero da collocare in aspettativa, per ciascu na delle Organizzazioni Sindacali che hanno stipu lato l'intesa U.P.I.- Sindacati, è fissato nel mi nimo di:
- a) cinque dirigenti chiamati a ricoprire incarichi sindacali nazionali;
- b) un dirigente per ogni amministrazione provin ciale.

Ai lavoratori collocati in aspettativa per motivi sindacali sono corrisposti tutti gli assegni spet tanti in forza delle norme e dei regolamenti vigen ti nella qualifica rivestita.

L'aspettativa ha termine per la cessazione per qualsiasi causa del mandato sindacale.

LAYORO STRAORDINARIO Le ore di lavoro straordinario devono essere, di norma, recuperate.

> Lo svolgimento di lavoro straordinario deve esse re limitato ai casi in cui esigenze eccezionali ed improrogabili del servizio ne giustifichino l' ef fettuazione.

> In ogni caso lo straordinario deve essere sempre preventivamente autorizzato dalla Giunta Provincia le, su rapporto motivato del responsabile del ser vizio.

In casi di motivata urgenza, l'autorizzazione può essere anticipata dall'Assessore al ramo, salvo successiva ratifica della Giunta.

La ore di lavoro straordinario non possono, comun que, superare il limite di 150 ore annuali per cia moun dipendente.



Tanto il lavoro straordinario, come gli eventuali rimborsi per trasferte, verranno corrisposti con lo stipendio del secondo mese successivo a quello in cui è maturato il diritto.

ORARIO DI LAVORO

Il personale è tenuto all'esatta osservanza dell' orario giornaliero di servizio.

Per particolari e motivate necessità e compatibil mente con le esigenze dei servizi, la Giunta può autorizzare il dipendente che ne faccia richiesta, a posticipare l'orario di inizio delle prestazio ni lavorative, con relativo recupero secondo le modalità di cui al punto successivo.

Il dipendente che giunge in ritardo non deve ap porre la propria firma nell'apposito registro di presenza, ma comunicherà al responsabile del servizio i motivi del ritardo.

Quest'ultimo provvederà ad annotare nel registro medesimo l'ora di arrivo.

I ritardi saranno oggetto di recupero.

RECUPERO

Il dipendente che nel corso del mese ha effettua to ore di lavoro in più (straordinario) o in meno (permessi usufruiti durante l'orario di servizio), deve recuperare tali ore entro il mese successivo. Le modalità di recupero delle ore di lavoro straor dinario, da effettuarsi durante l'orario di servizio, verranno determinate dal dipendente, che ne darà preventiva comunicazione al responsabile del servizio.



Il conteggio delle ore da recuperare per prestazio ni straordinarie, terrà conto della maggiorazione prevista in caso di pagamento e cioè:

1 ora e 1/4 da recuperare per ogni ora di lavoro straordinario normale;

1 ora e 1/2 da recuperare per ogni ora di lavoro notturno o festivo.

Le ore in cui il dipendente si è astenuto dal servizio per esigenze personali, in relazione alle disposizioni sopra riportate, verranno cumulate mensilmente e dovranno essere recuperate con un massimo di due rientri pomeridiani settimanali e per un numero di ore non superiore a 3 per ogni pomeriggio.

La Giunta determinerà, per ogni singolo settore, i due giorni fissi alla settimana in cui verrà effettuato il recupero, tenendo conto della opportunità di concentrare il lavoro dei vari addetti in giornate in cui i rientri pomeridiani risultino effettivamente utili allo svolgimento del servizio.

ASSENZE DURANTE LE MANIFESTAZIONI DI SCIOPERO Il personale che si trova assente dal servizio per ferie, permessi o congedi straordinari, in concomitanza con manifestazioni di sciopero deve dare comunicazione scritta all'Ufficio Personale circa la sua partecipazione allo sciopero medesimo.

La mancata comunicazione di cui scpra verrà considerata come non adesione allo sciopero.

Nel caso di adesione, invece, ferie e permessi si intendono, ovviamente, revocati e le relative giornate verranno considerate non impegnate a tale ti tolo.